

Società degli Psicologi dell'Area Neuropsicologica

Statuto della SPAN Società degli Psicologi dell'Area Neuropsicologica

DENOMINAZIONE SOCIALE

Art. 1

E' costituita un'associazione denominata: "Società degli Psicologi dell'Area Neuropsicologica", in breve "SPAN". Essa è un'associazione culturale senza fini di lucro, senza finalità sindacali, aconfessionale, apolitica, apartitica, che può affiliarsi o federarsi con altre Associazioni o Scuole i cui fini siano compatibili con quelli della Società.

L'Associazione prevede di non esercitare attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.

SEDE LEGALE E DURATA

Art. 2

L'Associazione ha sede in Milano, via Melchiorre Gioia N° 75. Essa potrà istituire filiali, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 3

La Società ha durata illimitata e può essere sciolta esclusivamente su deliberazione dell'assemblea straordinaria.

SCOPO/ATTIVITA'

Art. 4

Gli scopi della Società sono i seguenti:

- a. Rappresentare la comunità degli psicologi che si occupano di Neuropsicologia Clinica, nei suoi aspetti diagnostici e riabilitativi, in conformità con le norme della legge 56/89, che ordina la professione di psicologo, presso Enti, Istituzioni nazionali e internazionali, Ministeri competenti, Regioni e Università, e ciò sotto il profilo scientifico, deontologico e promozionale.
- b. Favorire e promuovere, con particolare riferimento alla formazione dei giovani laureati, la ricerca e lo studio nell'ambito della Neuropsicologia Clinica, nei suoi aspetti diagnostici e riabilitativi.
- c. Sviluppare il dibattito e l'aggiornamento fra professionisti, operatori e ricercatori dei settori sopra indicati nel pubblico e nel privato, nello spirito di un aperto confronto tra modelli, orientamenti, linguaggi e prassi cliniche differenti.
- d. Organizzare e mettere a disposizione dei Soci strutture di informazione, ricerca e di formazione idonee a valorizzare la professionalità dello psicologo-neuropsicologo.
- e. Svolgere attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali degli associati stessi al progresso scientifico e tecnologico, a migliorare le competenze e le abilità cliniche, diagnostiche, riabilitative e manageriali con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate.
- f. Promuovere l'istituzione e l'organizzazione di appositi Corsi e Seminari, nella logica dell'attività formativa ECM (Educazione Continua in Medicina), per lo studio e l'apprendimento teorico-pratico della Neuropsicologia Clinica, nei suoi aspetti diagnostici e riabilitativi, anche in collaborazione con il Ministero della salute, le regioni, le Aziende Sanitarie, gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche o private.
- g. Promuovere trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici.

Art. 5

L'Associazione può promuovere attività editoriali in genere ivi compresa l'edizione di pubblicazioni saltuarie e periodiche (esclusa la pubblicazione di quotidiani) di opuscoli, libri di ogni genere, dizionari, dispense e quant'altro connesso con l'attività che rientra nelle finalità di cui all'art. 4, nonché la relativa vendita anche per corrispondenza e/o in abbonamento postale.

Essa può coordinare, organizzare, promuovere e realizzare convegni seminari, corsi anche per conto terzi, iniziative, dibattiti, incontri anche per conto terzi.

Essa per lo svolgimento delle attività indicate nei precedenti commi del presente articolo si avvale dei contributi versati dagli associati e può accettare contributi da Fondazioni, Ministeri, Regioni, Amministrazioni Provinciali Comunali da enti pubblici e privati sia nazionali che extra-nazionali, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Per svolgere attività ECM (Educazione Continua in Medicina) si avvale di autofinanziamenti, dei contributi versati dagli associati, dai partecipanti ai corsi e/o da enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.

ASSOCIATI

Art. 6

Possono entrare a far parte dell'associazione tutti coloro che ne condividano finalità e modi di attuazione intendano collaborare al loro raggiungimento.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Tale domanda dovrà tra l'altro contenere le generalità dell'aspirante socio, il domicilio, il numero telefonico, presso quale Regione è iscritto alla Sezione A dell'Ordine degli Psicologi e il numero di iscrizione all'Albo degli Psicologi. Il trattamento dei dati personali da parte dell'associazione dovrà avvenire nel rispetto della legge sulla privacy. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione a maggioranza assoluta dei consiglieri entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda, con obbligo di motivazione in caso di rifiuto.

L'accettazione (o l'eventuale rifiuto) dovrà essere comunicato agli aspiranti soci a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ed essi, nelle more della comunicazione, non potranno frequentare la sede dell'Associazione né svolgere alcuna attività sociale.

Art. 7

Si può appartenere alla "Società degli Psicologi dell'Area Neuropsicologica" in qualità di:

- 1. Soci Fondatori
- 2. Soci Ordinari
- 3. Soci Onorari
- 4. Soci in formazione

Sono "Soci Fondatori" gli psicologi iscritti ai relativi elenchi degli Ordini professionali, sezione A dell'Albo, sottoscrittori dell'atto costitutivo.

Sono "Soci Ordinari" gli psicologi iscritti ai relativi elenchi degli Ordini professionali, sezione A dell'Albo, che svolgono attività nell'ambito della Neuropsicologia Clinica e/o Riabilitativa, di cui sia stata accettata dal Direttivo la formale richiesta di iscrizione all'Associazione.

Possono essere accolte come soci "Soci Onorari" le personalità italiane e internazionali che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo della Neuropsicologia. La loro ammissione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo

Sono "Soci in formazione" i neo-laureati e gli studenti italiani e stranieri dei corsi di laurea in psicologia.

I soci ad eccezione di quelli Onorari sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Eventuali deroghe od eccezioni sono previste dal Regolamento.

I Soci Fondatori e Ordinari non in regola con il pagamento della quota associativa non possono partecipare e votare alle riunioni dell'assemblea, anche riguardanti la modifica dello statuto, approvazione e modifica di regolamenti e nomina degli organi direttivi dell'associazione, né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi infatti non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

E' in facoltà del Consiglio Direttivo, in occasione di particolari e documentate esigenze dell'Associazione, richiedere agli associati contributi il cui ammontare dovrà essere determinato con deliberazione dell'Assemblea riunita in sede ordinaria; ne sono esentati i Soci Onorari.

La quota associativa e i contributi di cui infra non sono trasmissibili o rimborsabili e non sono soggetti a rivalutazione.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fatta salva la facoltà di recesso dell'associato. Gli associati hanno parità di diritti, con l'unico limite per i Soci Onorari e i Soci in formazione, i quali non hanno diritto di voto in assemblea.

La qualifica di socio dà diritto alla partecipazione a tutte le attività dell'associazione e comporta l'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni degli organi dell'associazione, fatta salva la facoltà, se assenti o dissenzienti, di impugnare tali deliberazioni qualora vengano ritenute contrarie allo Statuto o ai fini dell'Associazione.

Ogni Socio di si impegna a contribuire al perseguimento delle finalità indicate nell'art. 4 e ad attenersi al codice deontologico della professione.

DECADIMENTO DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art. 8

La qualità di socio si perde per morte, decadenza, esclusione e recesso.

Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

La decadenza opera di diritto nei confronti del socio che non provveda al versamento della propria quota annuale o dei contributi richiesti dal Consiglio Direttivo, ove tenuto, entro due anni dalla scadenza.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che si sia reso responsabile di gravi inadempienze alle norme contenute nel presente Statuto e nel regolamento e quando motivi deontologici di particolare gravità lo richiedano e abbia pertanto tenuto una condotta pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

A cura del Presidente del Consiglio Direttivo la deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato a mezzo lettera raccomandata A/R entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione. La deliberazione di esclusione può essere impugnata dall'associato innanzi all'assemblea entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata.

L'Associato che sia receduto, che sia stato escluso, o che comunque abbia cessato di far parte dell'Associazione, o l'erede dell'associato deceduto non può pretendere la restituzione delle quote associative , né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il domicilio dei soci per quanto riguarda i loro rapporti con l'Associazione è quello comunicato dal socio all'atto dell'ammissione.

PATRIMONIO

Art. 9

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- 1. Dall'importo delle quote sociali.
- 2. Da donazioni, lasciti testamentari, contribuzioni, oblazioni di enti o di singoli cittadini espressamente destinati a tale scopo.
- 3. Da fondi destinati a incremento del patrimonio con deliberazione delle Società Scientifiche o Associazioni a cui è collegata.
- 4. Da materiali, mobili e immobili di sua proprietà.
- 5. Da eventuali residui derivanti dall'esercizio delle attività sociali.
- 6. Da proventi di attività di cui al precedente art. 5 del presente statuto.

L'Associazione può accettare donazioni, eredità o legati, i quali, se hanno ad oggetti beni immobili o mobili registrati dovranno essere trascritti a favore dell'Associazione a norma degli artt. 2648, 2660 e 2683 e segg. del Cod. Civ.

L'Associazione è tenuta, per la durata di almeno tre anni, alla conservazione della documentazione relativa alle contribuzioni effettuate in suo favore con l'indicazione dei soggetti che le hanno compiute.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.10

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1. L'Assemblea generale degli associati;
- 2. Il Consiglio Direttivo;
- 3. Il Presidente e il Vice-Presidente;
- 4. Il Segretario.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art.11

L'Assemblea generale degli associati è costituita da tutti gli associati appartenenti alle categorie dei soci fondatori ed ordinari che siano in regola con il pagamento delle quote associative annuali determinate dal Consiglio Direttivo.

Qualunque sia il valore della quota associativa versata, essa darà comunque diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio munito di delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. In nessun caso la delega potrà essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo.

Art. 12

L'Assemblea è convocata anche fuori dalla sede dell'Associazione, purchè in Italia.

L'Assemblea è convocata a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario preventivo dell'anno in corso e consuntivo dell'anno precedente al fine anche di acconsentire la predisposizione da parte del Consiglio Direttivo della determinazione dell'ammontare della quota associativa annuale, nonché tutte le volte che la legge lo richiede, il Consiglio Direttivo lo reputa necessario, o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un socio fondatore, ovvero dal 10% (dieci per cento) dei soci ordinari o da due componenti del Consiglio Direttivo. La convocazione dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata A/R spedita al domicilio dei soci e consiglieri quale comunicato all'atto dell'ammissione e risultante dal libro soci o con altro mezzo di comunicazione, idonea ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione dovrà essere affisso nella sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'ora fissati per l'adunanza in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione, che può aver luogo decorsa un'ora dalla prima. Sono comunque valide, anche se non convocate, le assemblee nelle quali siano presenti tutti i soci appartenenti alle categorie fodatori ed ordinari e l'intero Consiglio Direttivo.

Art. 13

L'Assemblea è presidente dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi dal Consigliere più anziano.

Spetta al Presidente costatare il diritto di intervento in assemblea e la regolarità delle deleghe. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con il voto della maggioranza degli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza ed il voto di almeno due terzi degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Le votazioni si svolgono in modo palese e per alzata di mano, salvo per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo per cui si procederà a scrutinio segreto. Le deliberazioni dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dovrà essere a disposizione dei Soci unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia del verbale sarà inoltre esposta presso la sede dell'Associazione.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria:

- 1. Approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo;
- 2. Elegge i membri del Consiglio Direttivo
- 3. Approva gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo .
- 4. Ratifica i provvedimenti di sua competenza che, per ragioni d'urgenza, sono stati adottati dal Consiglio Direttivo.
- 5. Decidere sulle questioni relative al buon andamento della Società, alla sua organizzazione, alle procedure atte al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art 15

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 11 (undici) a 15 (quindici) membri, secondo quanto determinato dall'Assemblea degli Associati all'atto della nomina. I consiglieri durano in carica per un periodo di due anni e sono rieleggibili.

Tutte le cariche elettive sono assunte dai soci a titolo gratuito, salvo quanto previsto dal Regolamento. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a cessare uno o più Consiglieri in carica il Consigliere o i Consiglieri rimasti provvederanno alla loro sostituzione.

I Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla prima assemblea successiva che provvederà alla loro conferma o sostituzione. Qualora nel corso del mandato venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e l'assemblea dovrà procedere alla nomina di un nuovo consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce sia nella sede dell'Associazione sia altrove, purchè in Italia almeno una volta all'anno per redigere il rendiconto economico e finanziario preventivo e quello consuntivo , nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente a mezzo lettera raccomandata o con altro mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvento ricevimento almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun Consigliere. E' possibile che il consiglio sia convocato anche quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri; in tal caso la convocazione dovrà avvenire entro dodici giorni dal ricevimento della richiesta e l'adunanza relativa entro venti giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'ora fissati per la riunione. Sono comunque valide, anche se non convocate, le riunioni nelle quali siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo. Le riunioni del Consiglio saranno presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni si svolgono in modo palese con le modalità che saranno decise di volta in volta dal Consiglio. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgano con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri, in particolare deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare ricevere trasmettere documenti
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario; in tutti i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Le deliberazioni dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dovrà esser annotato sul libro verbali del Consiglio Direttivo. I consiglieri che non partecipano senza giustificato motivo a tre adunanze del Consiglio durante un esercizio sociale decadono dall'ufficio.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo regge e amministra la Società, ne coordina e promuove tutte le attività ed è l'organo organizzatore della Società perseguendone le finalità. In particolare il Consiglio Direttivo:

- 1. Stabilisce l'ammontare delle quote sociali e le modalità di versamento.
- 2. Propone la nomina i Soci Onorari.
- 3. Valuta ed accoglie le iscrizioni dei nuovi Soci, in base alle norme presenti nel Regolamento.
- 4. Delibera la esclusione della qualifica di Socio.
- 5. Promuove e coordina i congressi nazionali della Società.
- 6. Cura i rapporti con le istituzioni, le Società Scientifiche similari italiane ed estere, i Consigli Nazionali e Regionali dell'Ordine.
- 7. Coordina l'attività editoriale e di promozione culturale della Società.

- 8. Tutela e gestisce l'immagine della Società.
- 9. Stipula accordi e promuove federazioni con altre Società / Associazioni di Psicologia o operanti nell'ambito sanitario
- 10. Stipula convenzioni e/o accordi con organizzazioni di psicologia, associazioni ed Enti.
- 11. Istituisce commissioni di lavoro e servizi per i soci, nominando per ciascuno di essi un coordinatore.
- 12. Predispone eventuali modifiche da apportare allo Statuto e al Regolamento.
- 13. Redige il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprio attribuzioni può avvalersi, per i compito operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché della collaborazione di non soci che per competenza specifica siano in grado di contribuire alla realizzazione dei programmi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni ad un oo più dei suoi membri o ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, con facoltà di delega. Nei limiti della delega i Consiglieri avranno la rappresentanza della Associazione, con firma libera e disgiunta, di fronte a i terzi ed in giudizio e con facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinando i poterei degli stessi.

IL PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE

Art.18

Il Consiglio Direttivo, se non vi ha provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente, il vice Presidente. Al Presidente e in sua assenza al Vice Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti in qualunque sede e grado di giurisdizione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, anche per giudizi di revocazione e cassazione.

Spetta al Presidente:

- determinare l'Ordine del Giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'associazione;
- assumere nei casi di urgenza i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo entro venti giorni.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e in caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci con gli stessi poteri.

RENDICONTO

Art.19

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo, redatti dal Consiglio Direttivo dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci, entro il 30 aprile di ogni anno.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

RESPONSABILITA'

Art. 20

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentino l'Associazione, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

IL SEGRETARIO

Art. 21

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, ha i seguenti compiti

1. Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci

- 2. È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni
- 3. Predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e di quello consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo
- 4. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

SCIOGLIMENTO

Art. 22

Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori. Il patrimonio che residuerà dopo la liquidazione, sarà devoluto, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, ad Enti che hanno quale lo scopo, esclusivo o prevalente, quello dell'Associazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso di impossibilità di funzionamento dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'Autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

REGOLAMENTO

Art. 23

Il presente statuto sarà integrato da un Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 24

In deroga a quanto previsto da questo statuto, il primo Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione saranno nominati nell'atto costitutivo dell'associazione.

RINVIO

Art. 25

Per quanto non contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.